



via Župančič 18, 6000 Capodistria / Župančičeva 18, 6000 Koper
tel. : (05) 6279 150 / fax : (05) 6274 091
e.mail : cna_costiera@siol.net

CONSIGLIO

N° Pr. 248/2017

TESTO UNICO

Ai sensi dell'articolo 3 della *Legge sugli enti* (Gazzetta Ufficiale della RS, N° 12/91 e 8/96), dell'articolo 4 della *Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità* (Gazzetta Ufficiale della RS, N° 65/94), dell'articolo 31 della *Legge sull'attuazione del pubblico interesse nel campo della cultura* (Gazzetta Ufficiale della RS, N° 96/02) e dell'articolo 12 dello Statuto della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, il Consiglio della Comunità, nel corso della sua XI Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 30 giugno 2005, e nel corso della sua I Sessione per corrispondenza, tenutasi dal 20 al 27 settembre 2005 ha approvato il Decreto di fondazione dell'ente. Il Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana ha approvato nel corso della sua XXV riunione, svoltasi il 13 dicembre 2017, il seguente testo modificato:

DECRETO di fondazione dell'Ente pubblico CENTRO ITALIANO DI PROMOZIONE, CULTURA, FORMAZIONE E SVILUPPO "CARLO COMBI" - CAPODISTRIA PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE "CARLO COMBI" -KOPER

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

1. Con il presente decreto la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana (nel prosieguo: la Costituttrice) disciplina l'operato dell'Ente pubblico "*CENTRO ITALIANO DI PROMOZIONE, CULTURA, FORMAZIONE E SVILUPPO "CARLO COMBI" - CAPODISTRIA PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE "CARLO COMBI" - KOPER*" (nel prosieguo: Ente pubblico), il suo status, i rapporti tra il Fondatore e l'Ente pubblico, nonché le questioni fondamentali relative all'organizzazione, alle attività di cui all'oggetto sociale ed alle modalità di finanziamento dell'Ente pubblico.

2. L'Ente pubblico s'iscrive al registro giudiziario ed è una persona giuridica di diritto

pubblico.

3. Il Fondatore dell'Ente pubblico è la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, con sede a Capodistria, in Via Oton Župančič 18.

4. I diritti e gli obblighi di fondazione sono attuati dal Consiglio del Fondatore.

Articolo 2

1. La denominazione dell'Ente pubblico è la seguente: *“CENTRO ITALIANO DI PROMOZIONE, CULTURA, FORMAZIONE E SVILUPPO “CARLO COMBI” - CAPODISTRIA PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE “CARLO COMBI” - KOPER.*

2. La denominazione abbreviata è la seguente: *“CENTRO ITALIANO CARLO COMBI”.*

3. La sede dell'Ente pubblico è in: Via Oton Župančič 18, Capodistria.

4. L'Ente pubblico ha la facoltà di modificare la propria denominazione e sede solamente previo consenso del Fondatore.

5. Nei rapporti giuridici l'Ente pubblico ha l'obbligo di utilizzare la denominazione di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 3

1. La finalità strategica dell'Ente pubblico consiste nella costante ed indisturbata attuazione dell'attività indirizzata alla conservazione, allo stimolo ed allo sviluppo dell'identità della Comunità Nazionale Italiana, della lingua italiana e della cultura, nel territorio d'insediamento storico. Con il suo operato l'Ente pubblico sosterrà e svilupperà la convivenza interetnica, la multiculturalità ed il plurilinguismo, sosterrà e svilupperà l'inclusione della Comunità Nazionale Italiana nei processi di collaborazione culturale internazionali, di confine ed interregionali, sosterrà e svilupperà la collaborazione con le altre entità e comunità minoritarie, nonché collaborerà con le Istituzioni culturali presenti sul territorio e a livello nazionale. È compito dell'Ente pubblico contribuire tramite il suo operato al rafforzamento del ruolo e della funzione della Comunità Nazionale Italiana, quale soggetto importante dello sviluppo culturale e sociale del territorio.

Articolo 4

1. L'Ente pubblico dispone del proprio timbro, che utilizza nell'ambito della gestione. Il timbro è di forma circolare, del diametro di 25 mm con la seguente dicitura *“CENTRO ITALIANO DI PROMOZIONE, CULTURA, FORMAZIONE E SVILUPPO “CARLO COMBI” - CAPODISTRIA PROMOCIJSKO, KULTURNO, IZOBRAŽEVALNO IN RAZVOJNO ITALIJANSKO SREDIŠČE “CARLO COMBI” - KOPER.* Il timbro sarà utilizzato nei rapporti giuridici a conferma di tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni, che l'Ente pubblico invierà e rilascerà agli organi, alle organizzazioni, alle persone giuridiche ed a quelle fisiche.

2. L'Ente pubblico ha la facoltà di utilizzare anche timbri particolari per contrassegnare l'attinenza della documentazione.

3. Il numero dei singoli timbri, il loro utilizzo, le modalità di conservazione e di distruzione, nonché i dipendenti responsabili degli stessi, è sancito da un apposito Regolamento interno emanato dal Direttore.

Articolo 5

1. L'Ente pubblico è responsabile per gli obblighi assunti con i mezzi che sono oggetto di rapporti giuridici.

2. L'Ente pubblico è persona giuridica, ed è responsabile per gli obblighi assunti con tutto il patrimonio, di cui dispone.

II. OGGETTO SOCIALE

Articolo 6

1. Al fine di realizzare le finalità fondamentali di cui al presente Atto, per le necessità della Comunità Nazionale Italiana, dei suoi appartenenti e delle sue organizzazioni e Istituzioni, L'Ente pubblico svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all'estero:

- A. Funge da supporto professionale alla CAN Costiera nella pianificazione, armonizzazione e realizzazione del programma culturale annuale della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia co-finanziato dal Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia.
- B. Sostiene e supporta l'attuazione dei programmi culturali annuali delle Comunità degli Italiani, delle altre Associazioni ed esecutori che operano nel campo culturale in favore della Comunità Nazionale Italiana collaborando con le stesse ove ne sia richiesto l'intervento.
- C. Promuove e diffonde la cultura e la lingua italiana sul territorio d'insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia. A tale scopo:
 - I. Organizza manifestazioni, iniziative ed eventi culturali di interesse più ampio per l'intera Comunità Nazionale Italiana e il territorio.
 - II. Collabora con l'Unione Italiana e le Istituzioni comuni della Comunità Nazionale Italiana.
 - III. Collabora con gli altri Enti e Istituzioni culturali e di ricerca sul territorio.
 - IV. Opera con iniziative volte alla conservazione e promozione dell'identità storica, artistica, culturale, linguistica ed etnica del territorio d'insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana.
 - V. Promuove ed organizza eventi culturali che pongano in relazione la Comunità Nazionale Italiana con la Nazione Madre e con la Comunità Nazionale Italiana residente in Croazia.
 - VI. Svolge attività editoriale (carta stampata e mezzi audiovisivi) di rilevanza per l'intera Comunità Nazionale Italiana.
 - VII. Diffonde e promuove sul territorio beni e prodotti culturali italiani.
- D. Concorre ai programmi nazionali e regionali con specifici progetti ed iniziative.
- E. Partecipa ai programmi europei, in particolare a quelli che incentivano e promuovono la cooperazione transfrontaliera e interregionale, articolando progetti mirati.

Articolo 7

I compiti di cui all'articolo precedente, espletati dall'Ente, sono conformi al *Decreto sull'introduzione e sull'applicazione della classificazione standard delle attività* (Gazzetta Ufficiale della RS N° 17/2008), come segue:

- C 18.110 Stampa di giornali.
- C 18.120 Altre arti grafiche.
- C 18.130 Impostazione grafica per la stampa.
- C 18.140 Rilegatura e altre attività affini.

C 18.200 Duplicazione di supporti registrati.
 G 47.621 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste, carta ed articoli di cartoleria in rivendite specializzate.
 G 47.782 Altro commercio al dettaglio di oggetti d'arte in rivendite specializzate.
 G 47.789 Altro commercio al dettaglio in altre rivendite specializzate.
 G 47.8 Commercio al dettaglio nei mercati e su bancarelle.
 G 47.990 Altro commercio al dettaglio al di fuori delle rivendite, mercati e bancarelle.
 I 56.104 Attività di ristorazione in punti vendita provvisori.
 I 56.300 Mescita di bevande.
 J 58.110 Edizione di libri.
 J 58.130 Edizione di giornali.
 J 58.140 Edizione di riviste e altri periodici.
 J 58.190 Altre edizioni.
 J 59.110 Produzioni cinematografiche, video e trasmissioni televisive.
 J 59.130 Distribuzione cinematografica, di video e di trasmissioni televisive.
 J 59.140 Attività cinematografica.
 J 59.200 Registrazione e edizione di registrazioni vocali e sonore.
 J 62.090 Altre attività connesse alla tecnologia e ai servizi informatici.
 J 62.030 Elaborazione di dati e altre attività connesse al web.
 J 63.110 Elaborazione di dati e altre attività connesse.
 J 63.910 Servizi d'agenzia stampa.
 L 68.10 Gestione di immobili.
 L 68.100 Commercio con immobili propri.
 L 68.200 Locazione di immobili propri o in affitto.
 L 68.320 Gestione immobiliare a pagamento o a contratto.
 M 69.1 Attività giuridiche.
 M 71.111 Progettazione architettonica.
 M 71.112 Pianificazione territoriale, urbanistica e altre pianificazioni.
 M 71.129 Altre attività d'ingegneria e consulenza tecnica.
 M 72.200 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistico.
 M 73.1 Pubblicità.
 M 73.200 Ricerche di mercato e dell'opinione pubblica.
 M 74.100 Creazioni, allestimento ed altre decorazioni.
 M 74.200 Attività fotografica.
 M 74.300 Traduzioni e interpretazioni.
 N 77.1 Noleggio di veicoli a motore.
 N 77.34 Noleggio di navi e natanti.
 N 79 Servizi d'agenzia di viaggio di organizzatori di viaggi, servizi legati al turismo.
 N 82.110 Offerta di servizi completi di segreteria.
 N 82.190 Copisteria, cura di documenti e altre attività d'ufficio.
 N 82.300 Organizzazione di esposizioni, fiere e congressi.
 P 85.520 Formazione, aggiornamento e abilitazione nel settore artistico e culturale.
 P 85.590 Altre attività di formazione, aggiornamento e abilitazione.
 R 90.010 Rappresentazioni artistiche.
 R 90.040 Gestione di impianti dedicati alle manifestazioni culturali.
 R 91.011 Attività bibliotecarie.
 R 91.012 Attività archivistiche.
 R 91.020 Attività museali.
 R 91.030 Tutela del patrimonio culturale.

- R 93.1 Attività sportive.
R 93.2 Altre attività di svago.
R 93.210 Attività nei luoghi adibiti al divertimento.

III. ORGANI DELL'ENTE PUBBLICO

Articolo 8

1. Gli organi dell'Ente pubblico sono i seguenti:

- Il Consiglio dell'Ente pubblico,
Il Direttore dell'Ente pubblico,
Il Vicedirettore dell'Ente pubblico.

(Il Consiglio dell'Ente pubblico)

Articolo 9

1. Il Consiglio dell'Ente pubblico è composto da 5 membri, dei quali:
3 (tre) rappresentanti del Fondatore,
1 (un) rappresentante dei fruitori e
1 (un) rappresentante dei dipendenti dell'Ente pubblico.
2. I rappresentanti (3) del Fondatore sono nominati dal Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana.
3. Il rappresentante (1) dei fruitori è nominato dall'Unione Italiana con sede a Capodistria.
4. 1 (un) rappresentante dei dipendenti è eletto dagli stessi dalle loro fila.
5. Il mandato dei consiglieri entra in vigore con la riunione costitutiva del Consiglio dell'Ente.

Articolo 10

1. I membri del Consiglio sono nominati per un periodo di 5 anni con possibilità di ulteriore nomina.
2. Nell'ambito della seduta costitutiva del Consiglio dell'Ente pubblico i membri nominati eleggono tra loro il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio.
3. Il Consiglio è deliberativo se è presente la maggioranza dei suoi membri.
4. Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza dei voti dei membri nominati.

Articolo 11

1. Il Consiglio dell'Ente pubblico ha le seguenti attribuzioni:
 - controlla la legalità dell'operato e della gestione dell'Ente pubblico,
 - segue, analizza e valuta l'operato dell'Ente pubblico,
 - propone al Fondatore la revisione della gestione dell'Ente pubblico, che può essere effettuata anche da un revisore interno della Fondatore, valuta l'operato del Direttore,
 - fornisce il nullaosta al piano strategico, al programma di lavoro, al piano finanziario, all'inquadramento dei posti di lavoro, all'organizzazione del lavoro, al piano d'inquadramento, al piano degli acquisti e controlla la loro attuazione,

- fornisce il nullaosta ai prezzi dei servizi erogati dall'Ente pubblico,
- fornisce il previo parere al Fondatore, relativo alla nomina ed all'esonero del Direttore,
- stipula il contratto d'impiego con il Direttore,
- tratta questioni relative all'oggetto sociale dell'Ente pubblico e fornisce al Direttore pareri, proposte ed iniziative per la soluzione di dette questioni,
- formula altre proposte ed iniziative inerenti l'operato dell'Ente pubblico,
- ha la facoltà di nominare commissioni per compiti professionali di natura temporanea.

(Il Direttore)

Articolo 12

1. Il Direttore viene nominato dal Fondatore dell'Ente pubblico in base al bando pubblico, previo parere del Consiglio dell'Ente pubblico, per un periodo di 5 anni, con possibilità di nomina ulteriore.

2. A Direttore può essere nominato colui, il quale dimostra conoscenza professionale dell'ambito di lavoro dell'Ente pubblico, è in possesso di capacità dirigenziali, organizzative e che, con la sua attività, abbia dimostrato di conoscere e di operare in favore della Comunità Nazionale Italiana.

3. Se il Consiglio dell'Ente pubblico non formula il previo parere alla nomina del Direttore entro 30 giorni, si reputa che detto parere è positivo.

Articolo 13

1. A Direttore può essere nominato il candidato che soddisfa le seguenti condizioni:

- VII/1 o VII/2 grado d'istruzione universitaria di indirizzo umanistico ed almeno 5 anni di esperienze lavorative maturate nel settore culturale e della ricerca;
- perfetta conoscenza della lingua italiana;
- conoscenza attiva delle lingua slovena,
- capacità organizzative e dirigenziali;
- deve presentare il programma di lavoro.

Articolo 14

1. Il Direttore dell'Ente pubblico espleta la funzione di Direttore amministrativo e di programma. Il Direttore organizza e dirige l'operato professionale e la gestione, rappresenta l'Ente pubblico nell'ambito delle attività, per le quali l'Ente pubblico è registrato, ed è responsabile per la legalità e per la professionalità dell'operato dell'Ente pubblico.

2. I compiti del Direttore sono i seguenti:

- organizza l'operato dell'Ente pubblico,
- espleta mansioni operative in conformità al programma dell'Ente pubblico,
- approva il piano strategico dell'Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico, e ne cura l'attuazione,
- approva il programma di lavoro dell'Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico,
- approva l'atto inerente l'organizzazione del lavoro dell'Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico,
- approva l'atto d'inquadramento dei posti di lavoro dell'Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico,
- approva il piano d'inquadramento dell'Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico,

- approva il piano di acquisizione dei mezzi fondamentali dell’Ente pubblico, previo consenso del Consiglio dell’Ente pubblico,
- approva altri atti, che regolano questioni importanti in relazione all’operato dell’Ente pubblico,
- relaziona al Fondatore ed al Consiglio dell’Ente pubblico in merito alle questioni che possono influire in maniera sostanziale sull’operato dell’Ente pubblico,
- prepara (le relazioni periodiche semestrali) e la relazione annuale,
- espleta altri compiti in conformità alle leggi, alla disciplina giuridica, ed agli indirizzi del Fondatore.

Articolo 15

1. In base all’atto di nomina del Direttore, il Presidente del Consiglio dell’Ente pubblico stipula a nome dello stesso con il Direttore il contratto d’impiego.

Articolo 16

1. Il facente funzione di Direttore viene nominato dal Fondatore previo parere del Consiglio dell’Ente pubblico nei seguenti casi:

- se il mandato del Direttore si estingue anzitempo,
- se nessuno dei candidati che hanno aderito al bando pubblico non viene nominato Direttore.

2. Il facente funzione di Direttore può essere nominato dal Fondatore dalle fila dei dipendenti professionali dell’Ente pubblico o tra i candidati che hanno aderito al bando per Direttore.

3. Il facente funzione di Direttore viene nominato dal Fondatore sino alla nomina del Direttore, ma al massimo per il periodo di un anno.

Articolo 17

1. Il Direttore può essere esonerato anche prima della scadenza del mandato, per il quale è stato nominato, nei seguenti casi:

- se è egli stesso a richiedere l’esonero,
- se insorge uno qualsiasi dei motivi, per i quali, ai sensi delle disposizioni regolanti i rapporti di lavoro, il rapporto cessa per legge,
- se nell’ambito del suo operato non rispetta le disposizioni e gli atti generali dell’Ente pubblico, o senza ragione plausibile non attua le deliberazioni degli organi dell’Ente pubblico, o ancora agisce contrariamente ad essi,
- se con il suo operato negligente e scorretto causa all’Ente pubblico un danno di maggiore entità, se trascura o espleta negligenemente le sue mansioni, ed a seguito insorgono o potrebbero insorgere disturbi gravi nell’operato dell’Ente pubblico.

2. Il Direttore dell’Ente pubblico è esonerato dal Fondatore previo parere del Consiglio dell’Ente pubblico.

(II Vicedirettore)

Articolo 18

1. Il Vicedirettore dell’Ente pubblico viene nominato dal Consiglio dell’Ente pubblico su proposta del Direttore, per il periodo di tempo equivalente al mandato del Direttore.

IV. FONTI E MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI MEZZI NECESSARI ALL'OPERATO DELL'ENTE PUBBLICO

Articolo 19

1. Il patrimonio gestito dall'Ente pubblico, ed utilizzato dallo stesso per la propria attività, è proprietà del Fondatore.

2. L'Ente pubblico evidenzia le attrezzature e gli immobili nello stato patrimoniale per l'ultimo anno di esercizio.

3. L'Ente pubblico gestisce autonomamente il patrimonio mobiliare, mentre dispone di quello immobiliare solamente previo consenso del Fondatore.

4. L'Ente pubblico ha l'obbligo di gestire il patrimonio di cui al comma precedente alla stregua del buon amministratore.

Articolo 20

1. L'Ente pubblico acquisisce i mezzi necessari al suo operato da fonti pubbliche e private, e precisamente:

- dal bilancio della Repubblica di Slovenia,
- dai bilanci delle autonomie locali,
- dai mezzi della Nazione Madre, dai mezzi del Fondatore,
- dai mezzi a disposizione nell'ambito dei bandi pubblici,
- dalle retribuzioni per i servizi resi,
- dai mezzi derivanti da attività proprie,
- da donazioni e da sponsorizzazioni.

Articolo 21

1. Il Fondatore garantisce i mezzi per la realizzazione dell'attività dell'Ente pubblico in base al contratto di realizzazione delle attività, stipulato tra l'Ente pubblico e il Fondatore.

2. Il contratto è basato sul programma di lavoro e sul piano finanziario dell'Ente pubblico per il corrente anno d'esercizio, al quale il Fondatore ha formulato il proprio previo consenso nell'ambito del procedimento di approvazione.

Articolo 22

1. L'Ente pubblico ha il dovere d'informare il Fondatore in merito ai risultati di gestione, ed a fornirle, in conformità alla legge, altri dati relativi alla gestione.

Articolo 23

1. L'esubero delle entrate rispetto alle spese viene utilizzato dall'Ente pubblico per l'attuazione e lo sviluppo delle attività di cui all'oggetto sociale.

2. Le modalità di utilizzo dell'esubero di cui al primo comma vengono sancite dal Fondatore su proposta del Direttore e previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico.

3. Le modalità di copertura dell'eventuale ammanco vengono decise dal Fondatore su proposta del Direttore e previo consenso del Consiglio dell'Ente pubblico.

4. L'Ente pubblico, previo consenso del Fondatore, ha la facoltà d'indebitarsi nel singolo anno d'esercizio sino ad un massimo pari al 10% del piano finanziario annuale.

V. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PUBBLICO E DELLA FONDATORE

Articolo 24

1. L'Ente pubblico agisce autonomamente nel traffico giuridico relativo alle attività per le quali è registrato sino all'ammontare dei mezzi di cui dispone.
2. Il Fondatore è responsabile per gli obblighi dell'Ente pubblico sino all'ammontare dei mezzi che adibisce mediante il programma annuale per l'operato dell'Ente pubblico.
3. La Fondatore non è responsabile per gli obblighi dell'Ente pubblico, contratti a titolo delle attività che l'Ente pubblico espleta per altri committenti.

VI. PUBBLICITÀ DELL'OPERATO E TUTELA DEI DATI

Articolo 25

1. L'operato dell'Ente pubblico è pubblico. La pubblicità dell'operato è garantita dall'Ente pubblico mediante l'informazione sulle sue attività e mediante le relazioni sul lavoro svolto.

Articolo 26

1. L'opinione pubblica viene informata in merito all'operato dell'Ente pubblico dal Direttore o da una persona da questi autorizzata.

Articolo 27

1. Il Direttore e gli altri dipendenti dell'Ente pubblico hanno l'obbligo di tutelare la documentazione ed i dati, dei quali vengono a conoscenza nell'ambito dell'espletamento delle loro mansioni, e che sono indicati come segreto d'ufficio.
2. Le persone di cui al comma precedente hanno l'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio anche dopo l'interruzione del rapporto di lavoro.
3. Si reputano coperti da segreto d'ufficio:
 - i dati o la documentazione che in base alla legge o ad altre disposizioni sono decretati tali,
 - dati e la documentazione che il Consiglio dell'Ente pubblico dichiara tali,
 - i dati e la documentazione che il Direttore nell'ambito delle sue competenze dichiara tali,
 - i dati e la documentazione che sono comunicati come tali da organi o organizzazioni competenti.

VII. ATTI GENERALI DELL'ENTE PUBBLICO

Articolo 28

1. L'Ente pubblico, oltre a disporre degli atti generali previsti dalla legge e dall'atto presente, può approvare anche altri atti generali, che regolano questioni importanti, relative all'operato dell'Ente pubblico.
2. Gli atti generali dell'Ente pubblico sono in particolare i regolamenti, le procedure, le disposizioni organizzative e le deliberazioni attinenti l'ambito di operato dell'Ente pubblico, o inerenti lo stesso.
3. Gli atti generali dell'Ente pubblico sono approvati autonomamente dal Direttore

dell'Ente pubblico, tranne se la legge o il presente atto non dispongono diversamente.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Le modifiche dell'atto costitutivo dell'Ente vengono deliberate del Consiglio dell'Ente con l'approvazione dell'ente fondatore.

Articolo 30

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio e della sua sottoscrizione da parte dell'Ente fondatore.

Il presidente
Alberto Scheriani

Capodistria, 19 dicembre 2017